

N. 44 del Registro

N. 9057 di Prot.

COPIA

COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria Convocazione prima Seduta pubblica

L'anno duemilacinque il giorno trenta del mese di novembre, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito prot. n. 8512 del 24 novembre 2005, recapitato ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Roberto Trotto e con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Pier Paolo Cartisano.

Fatto appello risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti
Trotto Roberto	X	
Pozza Valter		X
Dalle Nogare Ernesto	X	
Ronzani Giuseppe	X	
Bagnara Romolo	X	
Predebon Demis	X	
Alberti Ornella	X	

	Presenti	Assenti
Battaglin Devis	X	
Minuzzo Mauro	X	
Stefani Graziella	X	
Crestani Stefania	X	
Pilati Gilberto	X	
Facchinetti Andrea	X	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici, approvato con propria deliberazione n. 22 del 5 aprile 1991, esecutiva;

Visti gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del suddetto regolamento, che, nel disciplinare, rispettivamente, i contributi associativi, quelli per celebrazioni, per le associazioni e i gruppi, per iniziative specifiche, per lo sviluppo dell'attività turistica e per attività in campo economico, fissano, come limite massimo per ciascun di essi, "il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo *Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi*";

Ritenuto, al fine di evitare il più possibile la dispersione delle risorse disponibili, di abrogare tale disposizione, anche nell'intento di favorire in tal modo gli interventi che rivestono maggior rilievo per il Comune;

Ritenuto, altresì, di estendere la previsione dell'articolo 40 (contributi a favore di cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, al fine di incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale) agli imprenditori che diano vita a nuove attività economiche nel territorio comunale;

Considerata l'opportunità, onde risolvere certe situazioni di disagio, in cui versano determinate fasce deboli della popolazione, ed incentivare l'istituzione familiare, di favorire, da un lato, la consegna di generi alimentari al domicilio di anziani e disabili, concorrendo nelle spese di trasporto che i negozianti sopportano e di contribuire, dall'altro, alle spese conseguenti alla nascita del secondo o di ulteriori figli;

Ritenuto di stabilire i criteri di accesso ai citati nuovi benefici;

Dato atto che la commissione consiliare per i regolamenti ha esaminato le modifiche ed integrazioni proposte, in data 23.11.2005;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Udita la relazione del Sindaco;

Apertasi la discussione, nel corso della quale intervengono i seguenti Consiglieri:

Facchinetti: dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, perché si tratta di iniziative che contribuiscono a tenere vivo il paese.

Sindaco: osserva che l'importante in queste iniziative è partire, poi si vedrà come andrà. Tutto è migliorabile e si verificherà il da farsi.

Stefani: è contraria alla delibera sia perché c'è disordine sistematico nell'inserimento delle varie ipotesi sia nel merito. Legge una dichiarazione di voto, che viene allegata sub B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Sindaco: ribadisce che l'iniziativa è nuova e volta ad aiutare il territorio, che ha mille svantaggi. Vuole che siano sostenute tutte le attività. I professionisti non sono delinquenti: anche loro sviluppano un'attività che dà un servizio sul posto, favorendo i cittadini che rischiano, altrimenti, di doversi recare in altri Comuni per sbrigare le proprie faccende.

Crestani: ricorda come il paese fosse diverso 15 anni or sono. Le difficoltà che si presentano nel tempo sono molteplici. Il sostegno alle attività economiche è comunque stato dato in altre forme, non con quella del sostegno finanziario. Chiede, inoltre, al Sindaco un parere sull'articolo 9 bis e sulla discriminazione che viene perpetrata. La sua Amministrazione ha fatto interventi per tutte le famiglie. Adesso si taglierebbero le famiglie che sono più bisognose. Esprime, quindi, la contrarietà del proprio gruppo sul punto all'ordine del giorno, ad eccezione della parte in cui si propone

l'abrogazione del limite del 10% alla misura massima dei vari contributi.

Procedutosi alla votazione con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Consiglieri astenuti: nessuno

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Consiglieri Crestani Stefania e Stefani Graziella), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di abrogare gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici, limitatamente alla parte in cui prevedono, come somma massima erogabile per ciascun contribuente, "il 10% dell'importo stanziato nel bilancio di previsione nel capitolo *Provvidenze di cui al capo XIV del Regolamento comunale dei contributi*";
- 2) di modificare l'articolo 40 del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici, come indicato nell'allegato A al presente atto;
- 3) di inserire nel sopra citato regolamento il nuovo articolo 9 bis, nel testo riprodotto nell'allegato A al presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Roberto Trotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dr. Pier Paolo Cartisano

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 13 DIC. 2005



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(La Vigna Dott.ssa Raffaella)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13 DIC. 2005 al 28 DIC. 2005, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23 DIC. 2005;

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

li, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(La Vigna Dott.ssa Raffaella)

Che la presente deliberazione è stata revocata/annullata con deliberazione di Consiglio n. _____ del _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li _____



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(La Vigna Dott.ssa Raffaella)

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati. Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 5.4.1991 e controdedotto ad ordinanza Co.Re.Co. di Vicenza con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 30.5.1991).

Articolo 40

Contributi per attività in campo economico

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative e altre istituzioni operanti nel campo economico.

Il Comune favorisce la nascita e lo sviluppo di nuove imprese con sede nel Comune di Conco, regolarmente iscritte al registro ditte, erogando loro dei contributi, anche per l'acquisto di beni strumentali, escluse le autovetture, per i primi due anni di attività. Tale termine decorre dalla data di registrazione della ditta presso la Camera di Commercio.

Per accedere al beneficio, il titolare, nel caso di impresa individuale, e ciascuno dei soci, nel caso di società, non devono aver svolto altra attività di impresa nel biennio precedente la registrazione della nuova ditta.

Nel caso di trasferimento di attività o di azienda, titolare e soci subentranti, se in possesso dei requisiti sopra indicati, accedono al beneficio, purché la ditta ceduta non abbia ottenuto analogo contributo nei cinque anni precedenti il trasferimento stesso.

Non sono ammesse a contributo le imprese derivanti da trasferimento di attività o di azienda tra parenti ed affini entro il quarto grado, salvo il caso disciplinato al comma seguente.

In caso di trasferimento della ditta entro i due anni dalla registrazione, il cessionario può accedere al beneficio per il residuo della somma originariamente prevista, qualora ne abbia titolo in base alle precedenti disposizioni. Il cedente conserva la parte di contributo, relativa al periodo nel quale ha esercitato l'attività.

In caso di cessazione dell'attività prima dei due anni, il contributo sarà totalmente revocato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai liberi professionisti. In tal caso il termine di cui sopra decorre dalla data di effettivo inizio dell'attività.

La Giunta comunale approva annualmente, di norma entro il mese di maggio, il bando per la concessione del contributo in oggetto, determinandone l'ammontare massimo ed i criteri e le modalità di erogazione.

Per favorire la ripresa produttiva, il Comune attribuisce contributi a coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale ed affittuari che assicurano la coltivazione del fondo, a compensazione dei danni subiti per decesso di animali o al fondo, ai fabbricati rurali, alle macchine ed alle attrezzature agricole in conseguenza di eventi imprevisti. Gli eventi che danno titolo al contributo sono stabiliti dalla Giunta comunale.

L'ammontare del contributo non potrà comunque superare l'entità del danno, considerando le somme eventualmente spettanti per assicurazione o contributi previsti da norme comunitarie, statali o regionali per le medesime finalità.

La Giunta comunale, in base ai criteri sopra indicati, procede alla valutazione delle domande degli interessati, fissando l'ammontare del contributo da erogare e le modalità e i termini del relativo rendiconto. In particolare la Giunta potrà richiedere una perizia di stima asseverata del danno verificatosi.

Il Comune eroga contributi per il concorso nelle spese di trasporto ai negozi di generi alimentari situati nel territorio comunale che previo accordo, si impegnano a consegnare periodicamente e con continuità la spesa a famiglie in cui siano presenti persone anziane o invalide. La Giunta comunale stabilisce i criteri e le modalità di erogazione, l'ammontare del contributo e le modalità di verifica sull'esecuzione del servizio.

Articolo 9 bis

Assegno per nascita di figli

Il Comune di Conco concede un contributo di 1.000,00 euro per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2006, successivo al primo. Il contributo sarà erogato alla madre a condizione che la stessa o il padre siano residenti nel Comune di Conco, al momento del parto, da almeno dieci anni e che il nucleo familiare della madre abbia ottenuto nell'anno precedente al parto un reddito imponibile IRPEF non superiore a 35.000,00 euro. Il Comune di Conco provvede ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.



Dichiarazioni di voto

P.2 o.d.g. Parere contrario. La modifica proposta non appare opportuna perché potrebbe favorire procedure poco trasparenti. L'art. 14 del Regolamento comunale vigente garantisce, invece, la concessione delle malghe comunali in modo trasparente ed economico per l'Ente, tutelando inoltre i titolari del diritto di uso civico. La modifica introdotta va in senso contrario.

P.3 o.d.g. Parere contrario alla modifica dell'art. 40 e all'inserimento di un nuovo articolo denominato 9 bis.

Le integrazioni e le modifiche proposte prevedono interventi di natura diversa (ad es. in campo imprenditoriale e in campo "sociale") che non dovrebbero essere collocati insieme nell'art. 40 del Regolamento Comunale contributi.

- In particolare poi, pur riconoscendo l'opportunità di sostenere nuove attività economiche, non si può condividere la proposta di "distribuire" semplicemente del denaro. Si dovrebbero piuttosto supportare i giovani imprenditori, favorendo il loro spirito di iniziativa, le loro capacità, la voglia di mettersi alla prova, con incentivi diversi, magari anche per tempi più lunghi, ma tali da offrire maggiori garanzie per il consolidamento e la continuità dell'attività.

Ingiustificata appare l'estensione del beneficio ai liberi professionisti.

Poco chiare risultano anche le garanzie per il comune in caso di cessazione dell'attività prima dei due anni.

-La previsione di sostegno agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti sarebbe comprensibile in caso di effettiva "calamità naturale", quando l'evento eccezionale fosse conclamato e tale da coinvolgere, presumibilmente, anche altre categorie di persone. Per questo, essendo eccezionale, dovrebbe essere previsto con altre modalità.

-Contributi ai negozianti. Invece di erogare contributi ai negozianti l'Amm.ne Comunale dovrebbe sensibilizzare il volontariato, promuovere iniziative per allargare la rete di solidarietà verso gli anziani e gli invalidi, proprio anche per la consegna della spesa a domicilio, come già avviene in altre realtà.


Tutti questi contributi, come quello previsto con l'art. 9 bis, impegnano denaro pubblico, ma appaiono di natura populistica più che strutturale. Si deve inoltre evidenziare che i contributi previsti dal Regolamento vigente sono destinati ad associazioni ed istituzioni per l'interesse pubblico rivestito dalla loro attività. Le modifiche proposte prevedono contributi dati a singole persone, per un'attività che è di loro esclusivo interesse. Sotto tale profilo vi è fortemente da dubitare sulla legittimità e sulla responsabilità contabile delle nuove previsioni. Verificheremo, comunque, la loro reale efficacia.

Art. 9 bis. Parere contrario. L'incentivazione alle nascite non può certo derivare dalla concessione, da parte del comune di 1000,00 euro, anche se vanno ad aggiungersi a quelli già previsti dallo Stato. Il sostegno alle famiglie dovrebbe consistere nel miglioramento e nell'aumento dei servizi, nell'offrire supporti alle esigenze e difficoltà genitoriali nei vari periodi della crescita dei figli. Un bambino non vale 1000,00 o 2000,00 euro!

Nel testo dell'articolo, poi, si legge, subdola, ma non per questo meno grave, una scelta di discriminazione che fa torto alla sensibilità e all'intelligenza dei cittadini di Conco.

P.4 o. d. g. Parere contrario. Si ribadisce la necessità di portare al 50% +1 il limite per la validità della consultazione referendaria, nel rispetto delle più elementari norme della democrazia e perché, nel nostro paese, una consultazione di tal genere sarebbe un fatto assolutamente straordinario, per il quale dovrebbe esprimersi la maggioranza degli aventi diritto.

LISTA CIVICA





Comune di Conco

(Provincia di Vicenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio / ufficio: ...Segreteria.....

Oggetto della proposta deliberazione
APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE AI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUCCIALI ED AUSTILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

La presente proposta di deliberazione non comporterà alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata
Spesa: Cap. competenza residuo anno Importo Euro

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui ai seguenti prospetti:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
Il Responsabile del Servizio interessato
favorevole
contrario
Data..24.11.2005..... Il Responsabile "Area Amministrativa".....

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il parere:
Il Responsabile Area Economica Finanziaria
favorevole
contrario
Data..... Il Responsabile Rag. Anna Girardi